



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott. Salvatore Chiazzese Presidente

dott.sa Adriana Parlato Giudice

dott. Giuseppe di Pietro Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.366/2025

nel giudizio di conto, iscritto al n. 69655 del registro di segreteria,
promosso per il conto giudiziale n. 94166, avente ad oggetto la gestione
della riscossione dell'imposta di soggiorno per l'esercizio 2019, per
conto del Comune di Agrigento, da parte dell'agente contabile
Akrabello Group s.r.l., con sede ad Agrigento in via Parco Angeli
(Villaggio Mosè), in persona del legale rappresentante sig. Aquilina
Giuseppe, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.
Fabrizia Fasulo, elettivamente domiciliata ad Agrigento in via Cimarra
n. 19, presso lo studio legale Gambina & Fasulo, con il con il seguente
indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni
ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: avvfabriziafasulo@pec.it;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

sentiti, alla pubblica udienza del 12 novembre 2025, il giudice relatore
e il Pubblico Ministero, nella persona del sot. proc. gen. Romina

Alberti, nonché gli avvocati Roberto Gambina e Fabrizia Fasulo per l'agente contabile Akrabello Group s.r.l.;
ritenuto in

FATTO

Con la relazione di irregolarità n. 1224/2024, il Magistrato istruttore ha rimesso all'esame del Collegio il conto giudiziale n. 94166, depositato il 2.8.2024 ed avente ad oggetto la gestione della riscossione dell'imposta di soggiorno per l'esercizio 2019, per conto del Comune di Agrigento, da parte dell'agente contabile Akrabello Group s.r.l., chiedendone, previa dichiarazione di irregolarità del conto, la condanna al pagamento dell'importo riscosso e non riversato di euro 8.286,00, oltre agli interessi legali su questa somma e su quelle non riversate alle date di scadenza, oltre al pagamento delle spese di giudizio.

Con la relazione, il giudice istruttore ha evidenziato:

- che il Comune di Agrigento ha parificato il conto con esito negativo, sia perché reso in ritardo, sia a causa dell'omesso riversamento delle somme riscosse per i mesi di settembre (in parte), ottobre, novembre e dicembre 2019 (v. det. dirigenziale n. 2046 del 27.5.2024, in atti);
- che il conto, seppure reso su Modello 21, presenterebbe diversi vizi formali e, in particolare, nella sezione delle riscossioni non riporterebbe l'indicazione del numero delle ricevute emesse (ma solo il totale del riscosso nel mese di riferimento), mentre per i versamenti alla Tesoreria comunale non presenterebbe alcuna specificazione nel campo "note";

- che gli importi riscossi ammonterebbero ad euro 33.226,00, mentre i versamenti in Tesoreria sarebbero pari ad euro 24.940,00, con un parziale pagamento per il mese di settembre e nessun riversamento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019;

- che, in violazione del comma 1 dell'art. 8 del Regolamento dell'imposta di soggiorno, adottato dal Comune di Agrigento con la deliberazione del Consiglio comunale n. 192 del 4.11.2016, vigente *ratione temporis*, il riversamento delle somme riscosse da gennaio ad agosto dell'esercizio in contestazione non sarebbe stato effettuato entro i quindici giorni dalla fine di ogni mese (ma il 27.5.2019 per gennaio, febbraio e marzo, il 24.6.2019 per il mese di aprile, il 29.7.2019 per il mese di maggio, il 6.11.2019 per giugno e luglio, il 18.11.2019 per agosto), mentre il parziale riversamento delle somme riscosse per il mese di settembre sarebbe stato regolarizzato solo nel maggio del 2022;

- che nessuna somma sarebbe stata riversata per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019;

- che, pertanto, l'agente contabile sarebbe tenuto al pagamento dell'importo non riversato, pari ad euro 8.260,00, oltre agli interessi legali su questa somma e su quelle non riversate alle date di scadenza.

Con decreto presidenziale del 24.9.2024, è stata fissata per la discussione l'udienza del 29 gennaio 2025, con termine fino al 9 gennaio 2025 per l'eventuale deposito di note e documenti. Con successivo decreto presidenziale, l'udienza è stata rinviata al 4 giugno 2025, per esigenze organizzative della Sezione.

La Procura erariale, con le conclusioni ex art. 147 c.g.c. del 9.1.2025, si

è pronunciata in senso conforme alle richieste del Magistrato istruttore, auspicando la declaratoria di irregolarità del conto giudiziale e la condanna dell'agente contabile al pagamento dell'importo riscosso e non riversato di euro 8.286,00, oltre agli interessi legali su questa somma e su quelle non riversate alle date di scadenza, oltre al pagamento delle spese di giudizio.

La società Akrabello Group s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Aquilina Giuseppe, ha depositato una prima memoria difensiva, con la quale ha dedotto che il debito non sussisterebbe, in quanto essa avrebbe ottenuto dal Comune di Agrigento la compensazione con un controcredito, ai sensi della lett. b) dell'art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di compensazione, approvato con la deliberazione consiliare n. 218 in data 11.12.2019.

Nello specifico, a parere del difensore, con la delibera n. 34218 del 7.5.2024 e con la pedissequa determina n. 1192 del 9.5.2024, l'Amministrazione avrebbe approvato la compensazione tra parte del credito vantato dalla società Akrabello, riportato nella fattura n. 152/2014, con quanto non riversato a titolo di imposta di soggiorno per gli anni 2019 e 2020. La determina avrebbe già ottenuto il parere favorevole di regolarità tecnica ed il visto di regolarità contabile (all. 3 alla memoria di costituzione).

Pertanto, la difesa ha concluso per l'inammissibilità o la reiezione della domanda di condanna, previo accertamento della compensazione, con vittoria di spese e compensi.

Il Comune di Agrigento, rappresentato dal Dirigente dei Servizi

Finanziari, ha contestato l'esistenza della compensazione, deducendo che, in un primo momento, vi era stata adesione alla proposta avanzata dalla società Akrabello (v. nota n. 34218 del 7.5.2024), tant'è che, con la determinazione dirigenziale n. 1192 del 9.5.2024, era stato disposto di procedere alla liquidazione della spesa assunta con la precedente determina n. 548 del 9.3.2024.

Successivamente, però, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva segnalato, ai sensi dell'art. 48 *bis* del DPR n. 602/73, che la ditta era risultata inadempiente per l'intera somma oggetto della liquidazione operata con la predetta determina n. 1192/2024, ovverosia per l'importo di euro 65.652,89.

Venivano meno, pertanto, i presupposti per la compensazione, sicché il Comune adottava la determina n. 2006 del 23.7.2024, con la quale, a modifica di quella n. 1192/2024, revocava la compensazione del debito.

Di conseguenza, a parere dell'Amministrazione, la ditta Akrabello continuerebbe ad essere debitore della somma di euro 8.266,00 (*rectius*, euro 8.286,00), per l'esercizio 2019.

Con una seconda memoria difensiva, l'agente contabile ha dedotto di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione del provvedimento di revoca della compensazione e di avere ottenuto, dal Giudice dell'esecuzione, la sospensione del pignoramento presso terzi operato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione e avente ad oggetto quanto dovuto dal Comune (terzo pignorato), insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

All'udienza del 4 giugno 2025, il Pubblico Ministero ha dichiarato di voler modificare le precedenti conclusioni, alla luce della costituzione delle parti, in virtù del comma 10 lett. f) dell'art. 3 del D. L. n. 110/2018.

La norma, infatti, stabilisce che la presentazione dell'istanza di definizione agevolata non qualifica il debitore come inadempiente ai sensi dell'art. 48 del DPR n. 602/73; pertanto, ferma restando l'autonomia del giudizio contabile da ogni altro giudizio, sarebbe stato opportuno verificare lo svolgimento nel merito della procedura esecutiva, giacché se il G.E. *“dovesse accogliere l'opposizione al pagamento e svincolare le somme, potrebbe verificarsi la compensazione tra debiti e crediti”*. Per questa ragione, ha chiesto un rinvio del giudizio o, previo accordo con la controparte, la sua sospensione.

La difesa ha sottolineato che la possibilità di compensazione deriverebbe *“dall'esistenza di numerosi crediti e debiti reciproci tra l'Hotel e il Comune di Agrigento”*. Pertanto, nel riportarsi alle memorie difensive, si è associato alla richiesta di rinvio del PM.

Il Collegio, con ordinanza resa a verbale, ha rinviato al 12.11.2025, *“vista la conforme richiesta del Pubblico Ministero e della Difesa”*.

Nelle more del giudizio, non è stato prodotto alcun documento nuovo.

Alla successiva udienza del 12 novembre 2025, il Pubblico Ministero, *melius re perpensa*, non ha reiterato l'istanza di rinvio ma ha dedotto che, nel frattempo, era intervenuta la sentenza n. 277/2025 su di un caso assolutamente analogo, concernente le stesse parti ma una diversa annualità. In considerazione di questo recentissimo precedente giurisprudenziale, ha insistito per l'accoglimento della domanda,

sull'assunto che le somme riscosse dagli agenti contabili per il successivo riversamento nelle casse comunali sarebbero a destinazione pubblicistica e, quindi, dovrebbero essere sottratte a qualsivoglia forma di compensazione con eventuali controcrediti verso l'Amministrazione.

I difensori hanno sottolineato che la sentenza n. 277/2025 sarebbe intervenuta successivamente e che, comunque, nel caso specifico, il riversamento nelle casse comunali non sarebbe stato eseguito per esplicito accordo con l'Amministrazione, che infatti avrebbe sottratto le somme da compensare dalla fattura emessa dalla società. A differenza dell'ipotesi presa in considerazione nella sentenza n. 277/2025, dunque, in questo caso il Comune avrebbe già trattenuto dal saldo della fattura dell'Akrabello le somme da porre in compensazione e non le avrebbe più restituite; inoltre, il pagamento residuo dell'importo portato nella fattura sarebbe stato sospeso a causa del debito pendente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Per queste ragioni, sarebbe opportuno attendere la decisione del Giudice dell'esecuzione, che si sarebbe riservato di decidere in ordine all'istanza di sospensione della procedura esecutiva.

Chiusa la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.L'ulteriore richiesta di rinvio in attesa della decisione del Giudice dell'esecuzione, ribadita dalla difesa dell'agente contabile all'ultima udienza di discussione, non può essere accolta in virtù dell'autonomia del giudizio contabile dai processi incardinati presso altri plessi

giurisdizionali.

Infatti, come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza contabile, anche se con riferimento all'analogia azione di responsabilità erariale, *"con orientamento interpretativo consolidato la Corte di cassazione ha, in più occasioni, delineato gli esatti termini nei quali va affermata la piena autonomia del giudizio amministrativo contabile, e quindi dell'azione di responsabilità esercitata dalla Procura erariale, rispetto ai giudizi civili, amministrativi e disciplinari che possono intercorrere tra i soggetti passivi dell'azione contabile e i soggetti danneggiati, che l'amministrazione può promuovere: le interferenze tra giudizio contabile e giudizio ordinario (civile o penale) danno infatti luogo a questioni di proponibilità della domanda e non di giurisdizione. Ne discende che le due azioni restano reciprocamente indipendenti, anche quando investono i medesimi fatti materiali, "declinandosi il rapporto tra le stesse in termini di alternatività e non già di esclusività" (Cass. SS. UU, n. 6722/2020; Cass. SS.UU. n. 27092/2009; Cass. SS. UU. n. 664/1989; Cass. SS.UU. n. 11/2012)" (così, ex plurimis, Sezioni riunite, ord. n. 3/2021).*

L'autonomia dei giudizi è stata sancita anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. nn. 104/1989, n. 1/2007), tenendo in considerazione le diverse finalità immanenti ai vari settori dell'ordinamento: *"nel giudizio contabile, invero, il Procuratore generale della Corte dei conti agisce quale pubblico ministero portatore di obiettivi interessi di giustizia nell'esercizio di una funzione neutrale, rivolta alla repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi, rappresentando un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati, non*

l'interesse particolare e concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o degli altri enti pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue, siano pure convergenti con il primo" (Cass. SS.UU., n. 16722/2020; Corte Cost. n. 10/1989, n. 1/2007, n. 291/2008)" (così, testualmente, la più volte richiamata Corte conti, Sezioni riunite, ord. n. 3/2021).

Questi principi generali, formulati in riferimento al processo per responsabilità amministrativa, non possono che trovare applicazione anche per i giudizi di conto, giacché è indubbiamente ravvisabile anche in questi casi la *eadem ratio*, consistente nella volontà legislativa di escludere ipotesi di sospensione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'ordinamento, anche nell'ottica di salvaguardare i convergenti interessi di rango costituzionale, come *"il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), quello della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.)"* (Sezioni Riunite, ord. n.22/2022/RCS).

Pertanto, nel merito, il rinvio sarebbe del tutto irrilevante, non essendo in ogni caso possibile porre in compensazione le somme non riversate dalla società Akrabello con i controcrediti vantati nei confronti del Comune di Agrigento (v. *infra*, & 3).

2. In ordine alla procedibilità del giudizio sul conto, si rileva che la *"parificazione"* costituisce *"una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall'Amministrazione, che per quelle locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile"*

rilasciato all'esito della fase di verifica o controllo amministrativo. Tale dichiarazione, tuttavia, non si sostanzia soltanto in una attestazione positiva, ben potendo verificarsi, come nel caso in esame, l'eventualità di una "parificazione con esito negativo" (così, da ultimo, sez. Giur. Sicilia, sent. n. 277/2025).

Diversa l'ipotesi in cui l'omessa parificazione sia dovuta al mancato esercizio dell'attività di controllo dell'amministrazione sul conto presentato dall'agente contabile, alla quale consegue l'improcedibilità del giudizio di conto. Nel caso in cui il controllo venga invece esperito dall'amministrazione, il giudizio di conto è sempre procedibile, anche se la parifica viene denegata perché la gestione dell'agente contabile non viene ritenuta corretta, per ragioni formali o sostanziali (*ex multis*, nello stesso senso, Sez. giur. Piemonte, sent. n. 463/2019), atteso che in nessun caso la *cognitio* della Corte dei conti può essere pregiudicata dalle decisioni dell'amministrazione, che siano di esito positivo (*ergo*, di parificazione/approvazione amministrativa del conto) o negativo (*id est*, diniego espresso di parifica/approvazione; sul punto, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 98/2023).

Ne consegue che il conto è procedibile e che può essere esaminato nel merito.

3. Nel merito, la gestione è indubbiamente irregolare, sia per ragioni formali che per problematiche di ordine sostanziale.

Sotto il primo profilo, come correttamente evidenziato dal Giudice istruttore, il conto non risulta compilato in maniera corretta, in quanto, benché reso su Modello 21, presenta diversi vizi formali e, in

particolare, nella sezione delle riscossioni non riporta l'indicazione del numero delle ricevute emesse (ma solo il totale del riscosso nel mese di riferimento), mentre per i versamenti alla Tesoreria comunale non presenta alcuna specificazione nel campo "note".

La mancanza delle singole annotazioni delle riscossioni e delle ricevute non costituisce una mera irregolarità di ordine formalistico, ma determina una sostanziale interruzione del percorso di tracciabilità della somma riscossa, giacché impedisce di ricondurre il singolo versamento al soggetto inciso e determina, di conseguenza, la sostanziale impossibilità di procedere con la verifica della corretta riscossione dell'imposta.

Anche sotto il profilo più propriamente sostanziale, il conto è indubbiamente irregolare, in quanto non è contestato che parte delle somme siano state riversate in ritardo e che, per un ammontare ancora maggiore, l'agente contabile abbia omissso di procedere al riversamento. Nello specifico, vi è parziale (e tardivo) versamento per il mese di settembre, mentre le somme riscosse per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 non risulta che siano mai state riversate all'Amministrazione. Nel complesso, gli importi riscossi ammontano ad euro 33.226,00, mentre i versamenti in Tesoreria sono pari ad euro 24.940,00, con una differenza non versata di euro 8.286,00.

Inoltre, in violazione del comma 1 dell'art. 8 del Regolamento dell'imposta di soggiorno, adottato dal Comune di Agrigento con la deliberazione del Consiglio comunale n. 192 del 4.11.2016, vigente *ratione temporis*, il riversamento delle somme riscosse da gennaio ad

agosto dell'esercizio in contestazione non è stato effettuato entro i quindici giorni dalla fine di ogni mese (ma il 27.5.2019 per gennaio, febbraio e marzo, il 24.6.2019 per il mese di aprile, il 29.7.2019 per il mese di maggio, il 6.11.2019 per giugno e luglio, il 18.11.2019 per agosto), mentre il parziale riversamento delle somme riscosse per il mese di settembre è stato regolarizzato solo nel maggio del 2022.

Sul punto, l'agente contabile non ha mosso alcuna contestazione, ma si è limitato ad eccepire la compensazione con i controcrediti vantati nei confronti del Comune di Agrigento.

L'eccezione non può essere accolta, in quanto non può essere opposta la compensazione legale ex art. 1243 c.c. alle pretese aventi ad oggetto crediti derivanti dal mancato riversamento di tributi riscossi dall'agente contabile, trattandosi dell'inadempimento, non giustificato da alcun impedimento oggettivo, di una specifica obbligazione gravante sullo stesso. La conclusione poggia su una salda base normativa, posto che l'art. 181 del TUEL stabilisce che *"gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti"* e che, ai sensi dell'art. 226 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. n. 827/1924, *"le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate nelle casse dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti"*.

In particolare, quest'ultima disposizione, contenente un principio generale di contabilità applicabile a tutti gli agenti contabili, impone la

necessita dell'integrale riversamento nelle casse erariale delle somme introitate per conto dell'ente pubblico, con ciò introducendo un'eccezione al principio della compensazione legale prevista dalle norme civilistiche (nello stesso senso, Sez. App. Sicilia, sent. n. 654/2012). Peraltro, il credito vantato dall'Ente non è nemmeno pignorabile, a causa della sua origine pubblicistica e della destinazione ad uno specifico scopo pubblico.

Ne consegue che il credito del Comune, per le somme riscosse dall'Agente contabile, è indipendente dagli eventuali controcrediti a suo carico; in ogni caso, esula dall'oggetto di questo giudizio, che è volto esclusivamente all'accertamento della regolarità contabile e dell'esatto adempimento degli obblighi dell'agente contabile.

In considerazione della destinazione pubblicistica delle somme riscosse e non riversate, non rileva nemmeno che l'Amministrazione abbia accettato di procedere alla compensazione, che peraltro nel caso di specie è frutto di errore.

Infatti, in un primo momento, vi era stata adesione alla proposta avanzata dalla società Akrabello (v. nota n. 34218 del 7.5.2024), tant'è che, con la determinazione dirigenziale n. 1192 del 9.5.2024, era stato disposto di procedere alla liquidazione della spesa assunta con la precedente determina n. 548 del 9.3.2024. Successivamente, però, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva segnalato, ai sensi dell'art. 48 *bis* del DPR n. 602/73, che la ditta era risultata inadempiente per l'intera somma oggetto della liquidazione operata con la predetta determina n. 1192/2024, ovverosia per l'importo di euro 65.652,89,

sicché, essendo venuti meno i presupposti per la compensazione, il Comune aveva adottato la determina n. 2006 del 23.7.2024, con la quale, a modifica di quella n. 1192/2024, aveva revocato la compensazione del debito. Ne consegue, *a fortiori*, come nessuna forma di compensazione (nemmeno volontaria) possa essere opposta dalla ditta Akrabello, che invece *“non può sottrarsi all’obbligo di integrale riversamento, a prescindere da eventuali rapporti creditorî o debitori che possano intercorrere con l’ente di riferimento, dal momento che tali somme mantengono natura vincolata e destinazione pubblicistica”* (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 277/2025).

Pertanto, il conto giudiziale in esame dev’essere dichiarato irregolare e non può essere ammesso a discarico. Ne consegue la condanna dell’agente contabile al pagamento dell’importo di euro 8.286,00, oltre agli interessi legali su questa somma e su quelle non riversate alle date di scadenza, fino al deposito della presente sentenza. Sulla somma così quantificata, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza, sino all’effettivo soddisfacimento del credito.

4. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 31 c.g.c.).

Nei rapporti tra l’agente contabile ed il Comune di Agrigento, le spese di lite devono essere invece interamente compensate, in considerazione dell’iniziale accordo sulla compensazione e dell’incidenza che può aver avuto sulla linea difensiva della società Akrabello.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,
definitivamente pronunciando in ordine al conto giudiziale n. 94166;

DICHARA

l'irregolarità della gestione relativa alla riscossione dell'imposta di
soggiorno per conto del Comune di Agrigento, da parte dell'agente
contabile Akرابلس Group s.r.l., per l'esercizio finanziario 2019; per
l'effetto, non ammette a discarico l'agente contabile
società Akرابلس Group s.r.l.;

CONDANNA

l'agente contabile Akرابلس Group s.r.l., in persona del legale
rappresentante *pro - tempore*, al pagamento in favore del Comune di
Agrigento della somma di euro 8.286,00 (ottomila e duecento
ottantasei/00), oltre agli interessi legali su questa somma fino al
pagamento, ed oltre agli interessi legali sulle somme dichiarate riscosse
e non riversate alle date di scadenza, da ciascuna di queste date e fino
al soddisfo;

CONDANNA

l'agente contabile Akرابلس Group s.r.l., in persona del legale
rappresentante *pro - tempore*, al pagamento delle spese di giudizio, che
liquida in complessivi euro 73,18 (settantatre/18), in favore dello Stato.
Compensa interamente le spese di lite tra la Akرابلس Group s.r.l. ed
il Comune di Agrigento.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 novembre

